# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2019.

Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

# IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, il quale ha stabilito, tra l'altro, che le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2019;

Visto il proprio decreto del 4 luglio 2019, recante «Nomina e relativi compensi dei componenti della commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;

Considerata l'esigenza di adeguare il citato decreto del 10 maggio 2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, di conversione dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di avere realizzato quanto previsto dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019;

Considerata la necessità di stabilire la data di decorrenza del termine di centottanta giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo al FIR, previsto dall'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in corrispondenza alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 luglio 2019;

# Decreta:

### Art. 1.

Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo

1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione,

termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1, comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

#### Art. 2.

# Trattamento dei dati personali

- 1. Nell'esercizio delle attività connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la commissione tecnica, attese le sue specifiche competenze e l'indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all'ambito di operatività riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- 2. Consap S.p.a., in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su delega della commissione tecnica, per tutta la durata delle attività della segreteria tecnica. Il rapporto è regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della commissione tecnica di Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.

#### Modifiche al decreto del 10 maggio 2019

1. La lettera a) dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è sostituita dalla seguente:

«a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicemsono inviate esclusivamente in via telematica entro il | bre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;».

- 2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è modificato, altresì, come segue:
  - a) al comma 1 la lettera h) è soppressa;
- *b)* al comma 2, lettere *f)* e *g)*, e al comma 3 la parola «autenticata» è soppressa.
- 3. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è modificato come segue:
- *a)* al comma 1, dopo le parole «apposita richiesta che», sono inserite le parole «, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento,»;
- b) al comma 2, le parole «inerenti alla» sono sostituite dalle parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella». Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «A richiesta della commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalità concordate con la commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, nonché integrità e riservatezza.»;
- c) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR e, nell'erogazione degli indennizzi dovuti agli stessi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.».
- 4. All'art. 10, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma sono stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica, che individua, nel rispetto dei principi di minimizzazione, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza dei dati, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, della perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, anche accidentale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».

#### Art. 4.

#### Controllo e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: Tria

– 49 –

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1142

19A05309

DECRETO 9 agosto 2019.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2019.

# IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istitui-sce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che, in attuazione della direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, ha apportato modifiche al menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, concernenti, rispettivamente, l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), articolato in sezioni distinte e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte di ciascun iscritto al registro nonché di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto, nonché l'art. 354 dello stesso decreto legislativo, recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, che inserisce, nelle sezioni del registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la lettera *f*) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

